

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

EDIZIONE STRAORDINARIA

Decreto “Rilancio” 2020

D.L. n. 34 del 19 maggio 2020

Publicato in G.U. n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21

DECRETO LEGGE

“MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.

Nella presente circolare le novità del cd. Decreto “Rilancio” riguardanti le imprese e i professionisti, suddivise per argomenti dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “RILANCIO”

Il decreto interviene in numerosissimi ambiti. Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste.

Sostegno alle imprese e all'economia

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria.

Tra le principali misure:

Art. 25 Contributo a fondo perduto

Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di **partita IVA**, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, **con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro**.



Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

20%	soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta;
15%	soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro

	nell'ultimo periodo d'imposta;
10%	soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

In generale, il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Sono esclusi:

- ◆ i soggetti che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza,
- ◆ gli enti pubblici di cui all'articolo 74,
- ◆ gli **Intermediari finanziari e società di partecipazione** (di cui all'articolo 162-bis del Tuir),
- ◆ e i **contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità** previste dagli articoli 27, 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo).,
- ◆ **lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e **della prima rata**, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 **per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi** con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Art. 28 1c. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% per cento** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un **credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare mensile del canone di **locazione di immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente.



Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. (art.28 c.3)

In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda** (art.28 c.2) comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, **il credito d'imposta spetta nella misura del 30%** dei relativi canoni. Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

Il presente credito, ai sensi del comma 8, non è cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute, con il credito previsto dell'art 65 del Decreto Cura Italia convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Art.120 1c. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni è previsto un credito di imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e in particolare per quelli aperti al pubblico per i quali ai fini della riapertura, secondo norme di prevenzione e contenimento del covid 19, sarà necessario sostenere delle spese. Il credito spetta anche ad associazioni, fondazioni ed enti privati compresi gli enti del terzo settore. L'importo massimo del credito è di 80.000 euro per beneficiario ed utilizzabile in compensazione nell'anno 2021 oppure ai sensi dell'art 122 dello stesso decreto cedibile a terzi secondo le modalità fissate da un successivo provvedimento da emanarsi entro il 18 giugno prossimo.

Art. 122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Dal 19 maggio al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati di seguito possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri

soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari:

- ◆ **credito d'imposta per botteghe e negozi** di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
- ◆ **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda** di cui all'articolo 28 del decreto
- ◆ **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'articolo 120
- ◆ **credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione** di cui all'articolo 125

Le modalità attuative in un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (art 125 del Decreto Rilancio abroga l'art.64 del Decreto Cura Italia e l'art.30 del decreto-Liquidità).

Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire **alberghi e pensioni**, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli **stabilimenti balneari**, marittimi, lacuali e fluviali.

Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione **diverse dagli usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della **detraibilità** per le persone fisiche e della **deducibilità** per quelle giuridiche, per il 2020, **del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società** per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. **L'investimento massimo detraibile/deducibile** non può eccedere l'importo di **euro 2.000.000**. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. (c.4 e 5)

Alle **stesse società** è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, **un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale** e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali (c.8).

Art. 43 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del "**Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**", **con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e l'incremento delle dotazioni** del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto "cura Italia", del fondo 394/81 per l'**internazionalizzazione delle p.m.i.**, con l'ulteriore costituzione di un **fondo di garanzia** volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l'internazionalizzazione, dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.

Art. 42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

La **costituzione**, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un "**Fondo per il trasferimento tecnologico**", finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo

dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;

ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell'ambito della misura "Smart&Start Italia".

Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

La previsione che le **regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto** dirette, a valere sulle proprie risorse, **fino a un importo di 800.000 euro per impresa**, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l'importo

- ◆ di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura
- ◆ di 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Si estendono in favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, le **misure** temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all'articolo 1, del **decreto-legge "liquidità"** (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

Tali misure prevedono che per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia da Covid-19, **SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie** in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma.**

Misure di incentivo e semplificazione fiscale

Sul fronte fiscale, tra l'altro, si prevede:

<p>CANCELLAZIONE CLAUSOLE IVA</p> <p>ART.123</p>	<p>soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette "clausole di salvaguardia" che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti</p>
<p>DETRAZIONE NELLA MISURA DEL 110 PER CENTO</p> <p>ART.119</p>	<p>delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) ◆ interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. <p> Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;</p> <p>La cessione del credito riguarda anche le spese di ristrutturazione che continueranno a mantenere la detrazione del 50% o 65% e non solo quelli che godranno della nuova agevolazione del 110%.</p> <p>Inoltre è estesa non solo per i nuovi lavori ma anche, come prevede il comma 3, dell'art. 121, alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti</p>
<p>COMPENSAZIONI FISCALI</p> <p>ART.147</p>	<p>a decorrere dall'anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro</p>
<p>CREDITO IMPOSTA RICERCA E</p>	<p>maggiorazione dell'aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi</p>

SVILUPPO AL SUD ART.244	imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese
RIDUZIONE IVA DEI BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EPIDEMIA ART.124	dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'Iva
INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI NELL'ECONOMIA REALE ART.136	potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l'investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid
VERSAMENTI SOSPESI FINO A SETTEMBRE ARTT. 126-127	proroga dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 del termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati
SOSPESI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI ART.152	fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione;
SOSPENSIONE PAGAMENTI PER AVVISI BONARI E AVVISI DI ACCERTAMENTO ARTT.144-149	per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre
SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO ART.145	si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo
PROROGA TERMINI PER NOTIFICHE ATTI ART.157	gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021
PROROGA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DI	la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote

TERRENI E PARTECIPAZIONI ART.137	dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11 per cento
RINVIO PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ART.143	rinvia al 1° gennaio 2021 l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta
RINVIO PLASTIC E SUGAR TAX ART.133	rinvio entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021
LOTTERIA SCONTRINI ART.141	rinvio della lotteria degli scontrini e dell'obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
ISA ART.148	modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020

Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

Indennità di sostegno ai lavoratori danneggiati

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori c'è l'introduzione o la riconferma di indennità di sostegno al reddito per i lavoratori danneggiati dall'emergenza, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente (tranne quello intermittente) o titolari di pensione (ad eccezione di quella di invalidità) alla data di entrata in vigore della norma.

INDENNITA'	BENEFICIARI
600 EURO MESE DI APRILE 2020 ART.84	liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro

1000 EURO MESE DI MAGGIO 2020 ART.84	liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS , non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019)
1000 EURO MESE DI MAGGIO 2020 ART.84	lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 .5.2020.
600 EURO MESE DI APRILE 2020 ART.84	lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (Artigiani, Commercianti, Imprenditori agricoli) già beneficiari nel mese di marzo 2020 dell'indennità di 600 euro
600 EURO MESE DI APRILE 2020 ART.84	ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro e lavoratori in somministrazione , impiegati nei medesimi settori a determinate condizioni
1000 EURO MESE DI MAGGIO 2020 ART.84	Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione in imprese degli stessi settori , a determinate condizioni
500 EURO MESE DI APRILE 2020 ART.84	lavoratori a termine del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18-2020

<p>600 EURO MESE DI APRILE 2020 E 600 EURO MESE DI MAGGIO 2020</p> <p>ART.84</p>	<p>Spetta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ lavoratori dipendenti stagionali in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ◆ lavoratori intermittenti, ◆ lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA iscritti alla Gestione separata, ◆ incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
<p>600 EURO MESE DI APRILE 2020 E 600 EURO MESE DI MAGGIO 2020</p> <p>ART.84</p>	<p>lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e con reddito non superiore a 50mila euro.</p>

Tutte le indennità descritte non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. **Non sono cumulabili fra loro** mentre è stabilita poi una disposizione ad hoc per la **eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza**, solo qualora l'importo sia inferiore a quello dell'indennità.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre indennità

Artt. 78, 84, 85, 98

- ◆ anche per i **mesi di aprile e maggio 2020** l'indennità di **600 euro** per il sostegno del reddito dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** purché **non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione** (art 78);
- ◆ un'**indennità mensile per i mesi di aprile e maggio** pari a **500 euro**, per i **lavoratori domestici** con contratti di almeno 10 ore settimanali alla data del 23 febbraio 2020, purché non conviventi con il datore di lavoro, non titolari di pensione, non titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non beneficiari di Reddito di emergenza. Se titolari di reddito di cittadinanza inferiore all'ammontare del bonus si procede all'integrazione del beneficio di RDC. Il bonus sarà erogato dall'Inps su domanda da effettuare ai patronati (art. 85);
- ◆ per i **lavoratori sportivi: si prevede un'indennità pari a 600 euro** anche per i mesi di aprile e maggio 2020, **in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione**, riconosciuta dalla società¹²

Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. È stabilita poi la possibilità, per i **lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti** con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di **accedere al trattamento di integrazione salariale** in deroga (articolo 22 del decreto-legge n. 18-2020), limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane (art. 98).

Art. 82 Reddito di emergenza

Si introduce un nuovo sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica, pari ad un importo di euro 400 adeguati alla scala di equivalenza utilizzata per il Reddito di Cittadinanza, fino ad un parametro massimo di 2, (corrispondente a 800 euro), o di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone disabili gravi o non autosufficienti. Sarà corrisposto dall'INPS in **due quote**, previa domanda da presentare entro il mese di giugno 2020. **I requisiti** sono i seguenti:

- ♦ residenza in Italia del componente richiedente il beneficio;
- ♦ ISEE inferiore a 15mila euro
- ♦ un valore del reddito familiare, ad aprile 2020, inferiore ad una soglia di 400 euro, (moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza)
- ♦ un valore del patrimonio mobiliare familiare nel 2019 inferiore a euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo e fino ad un massimo di euro 20.000 (o 25.000 euro in caso di presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza)

Il reddito di emergenza NON è compatibile con la percezione da parte di componente del nucleo familiare delle indennità previste agli art. 27,28,29,30,38 del DL Cura Italia e agli artt 84, 85 di questo decreto, oltre che di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore a 400 euro (aumentati in base ai requisiti del nucleo familiare).

Artt. 68, 69, 70, 71 cassa integrazione

- ♦ **si istituisce un Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale**, allo scopo di dare attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione bancaria dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;
- ♦ **si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all'assegno ordinario**, con la previsione che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possano presentare **domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario** con causale "emergenza COVID-19", per una **durata massima di nove settimane** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,¹³

incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un **eventuale ulteriore periodo di quattro settimane** di trattamento **dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020**;

- ◆ si innalza a **diciotto settimane** anche la **durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale** per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga, da fruire entro il 31 ottobre 2020;
- ◆ **semplificazione con la possibilità** ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il **pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS**;
- ◆ **è prevista la deroga all'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe di lavoro a termine per i datori di lavoro che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale per i dipendenti.**

Art. 80 blocco licenziamenti

Si estende a **cinque mesi** il termine previsto dal decreto-legge "Cura Italia" 18-2020, entro il quale sono **vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi** e sono sospese le procedure in corso, quindi fino al 17 agosto 2020.

Art. 83 quarantena e sorveglianza sanitaria

Si estende al **31 luglio 2020 il termine** sino al quale il periodo trascorso in **quarantena** con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato in condizione di disabilità a rischio per immunodepressione e patologie oncologiche è **equiparato al ricovero ospedaliero** ai fini del trattamento economico (**art.74**); Inoltre si prevede la **sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti** a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comorbidità; a questo i datori di lavoro provvedono attraverso il medico competente e se non tenute alla nomina, lo nominano per il periodo emergenziale o si avvalgono di medici del lavoro INAIL, a loro spese. In caso di accertamento di inidoneità alla mansione il datore di lavoro non può recedere dal contratto di lavoro.

Art. 72 congedi parentali e bonus baby sitter

Si innalza a trenta giorni il periodo di **congedi straordinari** di cui possono fruire i **genitori lavoratori dipendenti e collaboratori del settore privato** con **figli fino a 12 anni** (con indennità pari al **50 per cento della retribuzione e** contribuzione figurativa) e l'estensione del relativo arco temporale di **fruizione sino al 31 luglio 2020**. In alternativa viene aumentato il **limite massimo complessivo per**

14

l'acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) con la possibilità, di utilizzarlo **fino al 31 luglio 2020** anche per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro; Inoltre il congedo per i genitori di figli fino a 16 anni senza previsione di indennità o contribuzione figurativa ma con obbligo di conservazione del posto si prolunga per tutto il periodo di sospensione delle attività educative e didattiche.

Art. 73 permessi legge 104

Nei mesi di **maggio e giugno 2020** sono aumentate di **12 giornate i permessi retribuiti** ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili per l'assistenza ai familiari.

Art. 90 lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un **figlio minore di 14 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; per i **datori di lavoro pubblici**, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di **lavoro agile** può essere applicata **a ogni rapporto di lavoro subordinato**.

Art. 92 proroghe NASPI e DIS COLL

Le prestazioni di indennità di disoccupazione per il lavoro dipendente Nاسpi e Dis coll per i collaboratori coordinati, **che terminano tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020 sono prorogate di due mesi** dalla data di scadenza con lo stesso importo della prestazione originaria. L'agevolazione non è cumulabile con indennità per lavoratori autonomi, collaboratori o dipendenti a termine, previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel presente decreto.

Art. 94 contratti a termine lavoro agricolo

Al fine di promuovere il **lavoro agricolo**, si stabilisce la possibilità per i **percettori di ammortizzatori sociali**, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo **contratti a termine non superiori a 30 giorni**, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la

riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020.

Art. 95 contributi a fondo perduto

A **sostegno delle imprese** per l'attuazione del Protocollo di regolamentazione delle **misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19** negli ambienti di lavoro, si prevedono contributi INAIL a fondo perduto per l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e strumenti di protezione individuale. Gli importi andranno da 15mila a 100mila euro sulla base delle dimensioni delle aziende. I fondi sono reperiti dalla dotazione finanziaria del BANDO INAIL 2019 che viene contestualmente revocato.

Art. 103 regolarizzazione

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute e favorire l'**emersione di rapporti di lavoro irregolari**, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un **contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri** presenti sul territorio nazionale ovvero per **dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani** o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito, possono richiedere un **permesso di soggiorno temporaneo**, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la relativa documentazione retributiva e previdenziale comprovante attività lavorativa nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona e lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare; il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le domande andranno presentate all'INPS, alle questure e agli Sportelli per l'immigrazione dal 1 giugno al 15 luglio 2020, le cui modalità saranno definite da un decreto ministeriale. Sono previste disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone o allo sfruttamento della prostituzione o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Art. 104 assistenza e servizi per disabilità

Si incrementano **dotazioni del Fondo per le non autosufficienze**, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del **Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave** prive del sostegno familiare

e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità.

Art. 105 finanziamento centri estivi

Incremento del **Fondo per le politiche della famiglia** e la destinazione, per l'anno 2020, di una quota delle risorse ai **comuni, per finanziare** iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei **centri estivi** diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti di contrasto alla povertà educativa.

Sostegno al turismo

Le principali misure di sostegno al settore del turismo sono le seguenti:

<p>TAX CREDIT VACANZE</p> <p>ART. 176</p>	<p>Per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dalle imprese turistico ricettive ◆ dagli agriturismi ◆ dai bed&breakfast. <p>Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a</p> <table border="1" data-bbox="488 1518 1339 1816"> <tr> <td data-bbox="488 1518 759 1632">500 euro</td> <td data-bbox="759 1518 1339 1632">per ogni nucleo familiare con figlio a carico</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1632 759 1744">300 euro</td> <td data-bbox="759 1632 1339 1744">per i nuclei familiari composti da due persone</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 1744 759 1816">150 euro</td> <td data-bbox="759 1744 1339 1816">per quelli composti da una sola persona</td> </tr> </table>	500 euro	per ogni nucleo familiare con figlio a carico	300 euro	per i nuclei familiari composti da due persone	150 euro	per quelli composti da una sola persona
500 euro	per ogni nucleo familiare con figlio a carico						
300 euro	per i nuclei familiari composti da due persone						
150 euro	per quelli composti da una sola persona						
<p>FONDO TURISMO</p> <p>Art.178</p>	<p>Per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato</p>						

	<p>alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ acquisto, ◆ ristrutturazione ◆ valorizzazione <p>di immobili destinati ad attività turistico-ricettive</p>
<p>PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA ART. 179</p>	<p>per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020</p>
<p>ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE TURISTICO ART. 178</p>	<p>è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle imprese turistico ricettive, ◆ delle aziende termali ◆ degli stabilimenti balneari, <p>come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19</p>

Misure per l'istruzione e la cultura

Artt. 183, 184, 185

Le principali misure per l'istruzione e la cultura sono le seguenti:

- ◆ Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al **sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.**
- ◆ Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall'emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.

Misure per l'editoria e le edicole

Artt. 186, 187, 188, 189

Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le quali:

- ◆ limitatamente all'anno 2020, l'innalzamento del **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari al 50%**;
- ◆ al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del **rateo del contributo all'editoria** in favore delle imprese beneficiarie, la **verifica della regolarità previdenziale e fiscale** prevista per il primo pagamento è **cancellata**. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del contributo;
- ◆ in via straordinaria per l'anno 2020, un **credito d'imposta dell'8%** della spesa sostenuta nell'anno 2019 per **l'acquisto della carta utilizzata per la stampa** di libri e giornali;
- ◆ a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria, alle **persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste** (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un **contributo una tantum fino a 500 euro**, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020;
- ◆ per il 2020, l'applicazione **dell'IVA per il commercio di quotidiani e di periodici** con una forfetizzazione del reso al **95%** in luogo dell'80% previsto in via ordinaria.

Misure per le infrastrutture e i trasporti

Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti che impattano anche nella vita dei privati:

Art. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile

Per **incentivare forme di mobilità sostenibile** alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il "Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai **residenti maggiorenni**

- ◆ nei capoluoghi di Regione,
- ◆ nelle Città metropolitane,

- ◆ nei capoluoghi di Provincia ovvero
- ◆ nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

è riconosciuto un **“buono mobilità”**, pari al **60% della spesa sostenuta** e comunque **non superiore a euro 500**, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,

- ◆ per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita,
- ◆ per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel,
- ◆ per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Art. 215 Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

Viene introdotto il **rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari**. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l'emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell'abbonamento;

Misure per lo sport

Artt. 216, 217

si agevolano le **associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di **non procedere, fino al 30 giugno 2020**, al **versamento dei canoni di locazione** e concessionari **relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.



I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Inoltre, si stabilisce che i **soggetti concessionari possono sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere**, da attuare mediante la rideterminazione delle 20

condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l'ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Si stabilisce che la **sospensione delle attività sportive**, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio **il conduttore ha diritto**, limitatamente alle **cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020**, ad una corrispondente **riduzione del canone locatizio** che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, **si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito**.

Si estendono le disposizioni già previste dal decreto "cura Italia" in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento.

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del "**Fondo salva sport**". Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

Misure per l'agricoltura

Art. 222 e ss.

Le principali misure contenute nel decreto per l'agricoltura sono le seguenti:

- ◆ si istituisce il "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

- ◆ si prevede la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione, per fronteggiare le gravi difficoltà per l'intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne.

Misure in materia di istruzione

Art. 230 e ss.

Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le risorse sono destinate ai seguenti interventi:

acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti

acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

interventi in favore della **didattica degli studenti con disabilità**, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali

interventi utili a **potenziare la didattica anche a distanza** e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione

acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi

acquisto e **messa a disposizione**, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, **di dispositivi digitali individuali** e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l'inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione

adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Inoltre, si semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l'edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale, con l'introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali.

Infine, si prevede che i soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi del sistema integrato 0/6 anni e le scuole paritarie dell'infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto per 65 milioni.